

25684.14

4 DIC 2014

ENTE REGISTRAZIONE ESERCIZIO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 6895/2011

SEZIONE LAVORO

Cron. 25684

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. LUIGI MACIOCE - Presidente - Ud. 29/10/2014
- Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere - PU
- Dott. GIULIO MAISANO - Rel. Consigliere -
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -
- Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6895-2011 proposto da:

[] elettivamente
 domiciliato in [] C/O ANMIL
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ~~M~~UTILATI INVALIDI LAVORO,
 presso lo studio dell'avvocato MAURO DALLA CHIESA, che
 lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
 CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. 01165400589),
 in persona del legale rappresentante pro tempore,

2014

3198

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA
LUIGI e FAVATA EMILIA, che lo rappresentano e
difendono giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 970/2010 della CORTE D'APPELLO
di TORINO, depositata il 02/11/2010 r.g.n. 925/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/10/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;

udito l'Avvocato DALLA CHIESA MAURO;

udito l'Avvocato FAVATA EMILIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2 novembre 2010 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Biella del 30 giugno 2009, e per quanto rileva in questa sede, ha rigettato la domanda di [REDACTED] volta ad ottenere il pagamento da parte dell'INAIL della rendita per inabilità permanente la cui erogazione era stata sospesa dall'Istituto ex art. 83, comma 5, del T.U. n. 1124 del 1965, per essersi l'assicurato rifiutato di sottoporsi agli accertamenti richiestigli in sede di visita di revisione. La Corte territoriale è pervenuta a tale decisione a seguito di consulenza tecnica medico legale d'ufficio disposta nel giudizio di appello, dalla quale era emerso che il Concilio si era rifiutato di sottoporsi a visita anche presso il CTU e che la patologia psichiatrica da cui è affetto non è riconducibile a quella derivante dall'invalidità per infortunio sul lavoro, e che aveva dato luogo alla rendita in questione, per cui la Corte torinese ha ritenuto legittimo il provvedimento di sospensione dell'erogazione della rendita ex art. 83, comma 5 citato.

Il Concilio ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.

Resiste l'INAIL con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo si lamenta violazione dell'art. 83, quinto comma del T.U. 1124 del 1965. In particolare si deduce che la sentenza impugnata, nello statuire il rigetto della domanda intesa ad ottenere il pagamento della rendita dall'epoca della sospensione, avrebbe erroneamente applicato il regime sanzionatorio previsto dal suddetto art. 83, quinto comma negando il diritto alla rendita, diritto non contestato la cui dichiarazione giudiziale era passata in giudicato, mentre la norma in questione riguarderebbe solo la

1

sospensione e non la revoca del beneficio, per cui non consentirebbe una pronuncia di rigetto della domanda di pagamento della rendita stessa.

Il ricorso è infondato. Nella fattispecie in esame si controverte sulla legittimità della sospensione, e non sulla revoca, della rendita del [REDACTED] da parte dell'INAIL. Il ricorrente confonde i due istituti della revoca e della sospensione deducendo che, nella fattispecie in esame, l'INAIL avrebbe illegittimamente revocato il beneficio applicando erroneamente l'art. 83 del T.U. 1124 del 1965 che si riferisce invece alla sospensione. Nella fattispecie in esame, invece, la Corte territoriale si è pronunciata sulla sospensione della rendita in questione rigettando la relativa domanda del Concilio, per cui nessun rilievo possono avere le lamentele riferite ad una asserita revoca della stessa rendita ad opera dell'INAIL.

La particolarità della fattispecie induce alla compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso;

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma il 29 ottobre 2014.

Il Consigliere est.

Giulio Mancini

Il Presidente

Manca

Il Funzionario Giudiziario
Granata Adriana
Deposito in Cancelleria



oggi,

4 DIC 2014

Il Funzionario Giudiziario
Adriana GRANATA
Il Funzionario Giudiziario

Granata Adriana